


ATTO DI REGOLAZIONE

MODALITÀ DI FORMAZIONE E DI UTILIZZO DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE IN CASO DI PROCEDURE NEGOZiate E NEL CASO DI AFFIDAMENTI DIRETTI DI CUI AL D. LGS 50/2016 PER LE OPERE, I LAVORI, I SERVIZI E LE FORNITURE PUBBLICI -
PRIMO AGGIORNAMENTO.



INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità dell'elenco

Art. 2 - Ambito applicativo e soggetti ammessi

Art. 3- Istituzione dell'elenco

Art. 4 - Struttura dell'elenco

Art. 5 – Fasce di valore economico

Art. 6 - Gestione degli elenchi

Art. 7 - Requisiti e modalità di iscrizione degli operatori economici nell'elenco

Art. 8 - Cause di sospensione e cancellazione dall'elenco

Art. 9 - Principi di utilizzo dell'elenco

Art. 10 - Criterio di rotazione degli inviti – modalità attuativa

Art. 11 - Trattamento dei dati raccolti presso gli operatori economici

Art. 12 - Avvertenze

Art. 13 - Norme transitorie

Art. 14 – Norme di rinvio e pubblicità



Articolo 1 - Oggetto e finalità dell'elenco

1. Il presente atto regola l'istituzione, la gestione e la revisione dell'elenco di operatori economici (o.e.) nonché le modalità operative per l'individuazione dei soggetti da invitare - ai fini del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti di appalti e di concessioni di opere, lavori, servizi e forniture pubblici ivi compresi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi tecnici - in caso di procedure negoziate e affidamenti diretti in virtù del d. lgs 50/2016, delle Linee guida n. 4 di ANAC e delle successive previsioni normative fra cui il d.l. 76/2020 convertito con modificazioni dalla l. 120/2020 e dal d.l. 77 del 31 maggio 2021.
2. L'elenco è suddiviso in sezioni articolate per settori merceologici (*per Servizi e Forniture*), per categorie di lavorazioni (*per Opere e Lavori*), per prestazioni (*per Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri Servizi Tecnici*) e per fasce di valore economico.
3. La rotazione si osserva in caso di affidamenti rientranti nello stesso settore merceologico/categoria di lavorazioni/prestazione e all'interno della medesima fascia di valore economico.

Articolo 2 - Ambito applicativo e soggetti ammessi

1. L'elenco degli o.e. è utilizzato nel rispetto della normativa in materia di appalti e di concessioni pubblici di opere, di lavori, di servizi e di forniture pubblici, ivi compresi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi tecnici, di cui al d. lgs. 50/2016.
2. L'elenco è utilizzato nella scelta degli o.e. da invitare nelle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, anche in caso di affidamenti diretti, fermo il possesso dei requisiti minimi in capo ai soggetti con cui negoziare (ove necessario, del possesso dell'attestazione SOA di cui all'art. 61 c. 2 d.PR 207/2010), in ragione degli importi dei contratti da affidare.
3. Il ricorso all'elenco è escluso nel caso di adesioni ai contratti/convenzioni-quadro stipulate dai Soggetti Aggregatori (*DL 66/2014 conv. in L. 89/2014 e deliberazione ANAC "Elenco Soggetti Aggregatori" e ss.mm.*) anche in ossequio al D.P.C.M. che individua le categorie merceologiche e le soglie (*ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla l. 89/2014*).



4. Il RUP per specifiche e particolari esigenze adeguatamente motivate, può esperire procedure negoziate e affidamenti diretti senza avvalersi dell'elenco nel rispetto della vigente normativa.
5. Gli o.e. che possono richiedere di essere inseriti nell'elenco sono quelli previsti agli articoli 45, 46 e 49 del d.lgs. 50/2016.
6. Gli o.e. facenti parte di un RTI/RTP costituito e come tale iscritto nell'elenco, non possono iscriversi nella singola fascia di valore economico come singolo operatore o come parte di altro raggruppamento.

Articolo 3 – Istituzione dell'elenco

1. L'elenco è istituito attraverso uno specifico *modulo software* che consente l'interoperabilità con il sistema di protocollazione in uso presso l'Amministrazione comunale, con l'A.N.A.C. (*per l'acquisizione dei CIG*) e con l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici (*per gli adempimenti SITAT*).
2. L'implementazione delle varie sezioni dell'elenco viene avviata mediante uno specifico avviso originario reso noto sulla *home-page* del sito istituzionale dell'ente www.comune.lucca.it e nella sezione *Amministrazione Trasparente* - area: Bandi di Gara, Contratti e Avvisi. La sezione dell'elenco sarà operativa il trentunesimo giorno dopo la relativa pubblicazione.
3. Successivamente all'avviso originario – che consente la prima implementazione dell'elenco - la richiesta di iscrizione all'elenco potrà essere inoltrata in ogni momento.

Articolo 4 – Struttura dell'elenco

1. L'elenco è articolato, per procedure negoziate ed affidamenti diretti, in specifiche sezioni:

1.1 Sez. 1: Elenco delle Cooperative sociali di tipo B) e loro Consorzi (di cui alla legge n. 381 del 08.11.1991, alla l. n. 58 del 31 ottobre 2018 e alle Linee guida ANAC n. 32/2016)

Gli o.e. hanno facoltà di iscriversi, se qualificati, nella sezione dell'elenco di loro pertinenza, come pure nelle sezioni non riservate alle



cooperative sociali di tipo B e loro Consorzi, in ogni caso nel rispetto dei requisiti previsti:

- per uno o più settori merceologici corrispondenti alle attività espletate come individuate nel certificato della C.C.I.A.A.;
- per una o più fasce di valore economico.

1.2 Sez. 2: Elenco delle Imprese esecutrici di Opere e Lavori Pubblici

Gli o.e. hanno facoltà di iscriversi, se qualificati, nella sezione dell'elenco di loro pertinenza, nel rispetto dei requisiti previsti:

- per una o più categorie di lavorazione generali o specializzate;
- per una o più fasce di valore economico.

Gli o.e. devono essere in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati o, per le fasce rientranti negli affidamenti diretti, dei requisiti di qualificazione previsti ai sensi dell'art. 90, lett. a), b) e c) del d.P.R. 207/2010). In quest'ultimo caso, le attività espletate come individuate nel certificato della C.C.I.A.A.

1.3 Sez. 3: Elenco dei Fornitori di Beni e Servizi

Gli o.e. hanno facoltà di iscriversi, se qualificati, nella sezione dell'elenco di loro pertinenza, nel rispetto dei requisiti previsti:

- per uno o più settori merceologici corrispondenti alle attività espletate come individuate nel certificato della C.C.I.A.A.;
- per una o più fasce di valore economico.

1.4 Sez. 4: Elenco dei Professionisti e delle Società per Servizi tecnici *(servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e per altri servizi tecnici)*

I professionisti/Società per servizi tecnici hanno facoltà di iscriversi, se qualificati, nella sezione dell'elenco di loro pertinenza, nel rispetto dei requisiti previsti:

- per una o più prestazioni/categorie di cui al D.M. 143/2013;
- per una o più fasce di valore economico.

1.5 Sez. 5: Elenco Restauratori per interventi di restauro e risanamento conservativo (art. 182, c. 1bis d.lgs 42/2004 e s.m.i.)

I Restauratori hanno facoltà di iscriversi, se qualificati, nella sezione dell'elenco di loro pertinenza, nel rispetto dei requisiti previsti :

- per uno o più settore/i di competenza di cui al d.lgs 42/2004 e s.m.i.;



- per una o più fasce di valore economico.

Articolo 5 – Fasce di valore economico

1. Per ogni sezione, all'interno del settore merceologico/categoria di lavorazioni/prestazioni, sono definite le seguenti fasce di valore economico. L'o.e. deve indicare espressamente la/le fascia/e di valore economico per la/le quale/i intende iscriversi nell'elenco, sulla scorta dei requisiti dichiarati:

1.1 Sez. 1: Cooperative sociali di tipo B) e loro Consorzi

Fascia lett. a)	€ 0,01 - € 4.999,99;
Fascia lett. b)	€ 5.000,00 - € 19.999,99;
Fascia lett. c)	€ 20.000,00 - € 39.999,99;
Fascia lett. d)	€ 40.000,00 - € 74.999,99;
Fascia lett. e):	€ 75.000,00 - € 99.999,99;
Fascia lett. f):	€ 100.000,00- € 138.999,99;
Fascia lett. g):	€ 139.000,00 - € 299.999,99; (*)
Fascia lett. h):	€ 300.000,00 - € 499.999,99; (*)
Fascia lett. i) :	€ 500.000,00 - € 749.999,99. (*)

() Per la fascia di importo corrispondente alla lett. g) gli operatori economici devono tener conto che per gli affidamenti di servizi e forniture ordinari l'importo deve intendersi fino alla soglia di rilevanza comunitaria (attualmente di € 215.000,00), mentre per i servizi di cui all'Allegato IX, l'importo limite della fascia è pari a € 299.999,99.*

Sono aggiunte altresì le fasce di cui alle lett. b) ed i) esclusivamente per servizi di cui all'Allegato IX.

1.2 Sez. 2: Imprese esecutrici di Opere e Lavori Pubblici

Fascia lett. a)	€ 0,01 - € 4.999,99;
Fascia lett. b)	€ 5.000,00 - € 19.999,99;
Fascia lett. c)	€ 20.000,00 - € 39.999,99;
Fascia lett. d)	€ 40.000,00 - € 74.999,99;
Fascia lett. e)	€ 75.000,00 - € 99.999,99;
Fascia lett. f)	€ 100.000,00 - € 149.999,99;
Fascia lett. g)	€ 150.000,00 - € 309.600,00;
Fascia lett. h)	€ 309.600,01 - € 619.200,00;
Fascia lett. i)	€ 619.200,01 - € 1.239.600,00;
Fascia lett. l)	€ 1.239.600,01 - € 1.800.000,00;
Fascia lett. m)	€ 1.800.000,01 - € 3.098.400,00;
Fascia lett. n)	€ 3.098.400,01 - € 4.200.000,00;
Fascia lett. o)	€ 4.200.000,01 - € 5.349.999,99;

1.2.1 L'ultima fascia prevista dalla S.A., non tiene di conto dell'incremento del 20% (ai sensi dell'art. 61, comma 2 del d.P.R. 207/2010) in riferimento



all'importo pari ad € 5.349.999,00, in quanto attualmente superiore alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 50/2016, che impone il ricorso alle procedure di cui all'art. 60 del medesimo decreto.

1.2.2 Il possesso da parte degli o.e. di classifiche superiori alla prima non determina automaticamente l'iscrizione nelle classifiche inferiori e pertanto, gli operatori interessati devono iscriversi nell'intervallo di fasce previste per le classifiche di interesse (*es. possesso della categoria OG2 class. III: l'operatore, se interessato, deve iscriversi nelle fasce comprese nell'intervallo I-III*).

1.3 Sez. 3: Fornitori di Beni e di Servizi

Fascia lett. a)	€ 0,01 - € 4.999,99;
Fascia lett. b)	€ 5.000,00 - € 19.999,99;
Fascia lett. c)	€ 20.000,00 - € 39.999,99;
Fascia lett. d)	€ 40.000,00 - € 74.999,99;
Fascia lett. e):	€ 75.000,00 - € 99.999,99;
Fascia lett. f):	€ 100.000,00- € 138.999,99;
Fascia lett. g):	€ 139.000,00 - € 299.999,99; (*)
Fascia lett. h):	€ 300.000,00 - € 499.999,99; (*)
Fascia lett. i):	€ 500.000,00 - € 749.999,99. (*)

() Per la fascia di importo corrispondente alla lett. g) gli operatori economici devono tener conto che per gli affidamenti di servizi e forniture ordinari l'importo deve intendersi fino alla soglia di rilevanza comunitaria (attualmente di € 215.000,00), mentre per i servizi di cui all'Allegato IX, l'importo limite della fascia è pari a € 299.999,99.*

Sono aggiunte altresì le fasce di cui alle lett. h) ed i) esclusivamente per servizi di cui all'Allegato IX.

1.4 Sez. 4: Professionisti e Società per Servizi tecnici:

Fascia lett. a)	€ 0,01 - € 4.999,99;
Fascia lett. b)	€ 5.000,00 - € 19.999,99;
Fascia lett. c)	€ 20.000,00 - € 39.999,99;
Fascia lett. d)	€ 40.000,00 - € 74.999,99;
Fascia lett. e):	€ 75.000,00 - € 99.999,99;
Fascia lett. f):	€ 100.000,00 - € 138.999,99;
Fascia lett. g):	€ 139.000,00 - soglia comunitaria di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016.

1.5 Sez. 5: Restauratori per interventi di restauro e risanamento conservativo

Fascia lett. a)	€ 0,01 - € 4.999,99;
Fascia lett. b)	€ 5.000,00 - € 19.999,99;
Fascia lett. c)	€ 20.000,00 - € 39.999,99;
Fascia lett. d)	€ 40.000,00 - € 74.999,99;
Fascia lett. e)	€ 75.000,00 - € 99.999,99;



Fascia lett. f) € 100.000,00 - € 149.999,99;

Per gli affidamenti di importo inferiore a € 150.000,00 la Stazione appaltante utilizzerà la Sezione 5 - *Restauratori per interventi di restauro e risanamento conservativo* - mentre per importi pari o superiori a € 150.000,00 la Stazione appaltante utilizzerà la Sezione 2 - *Imprese esecutrici di Opere e Lavori Pubblici*, andando a scegliere nella categoria di interesse. Pertanto un Restauratore ha facoltà di iscriversi in entrambe le sezioni (2 e 5) nel rispetto dei requisiti richiesti.

2. Le fasce di valore economico sono state individuate tenendo conto dei seguenti elementi:

- il *quantum* previsto dalla deliberazione con cui ANAC stabilisce gli importi inerenti la contribuzione alla medesima;
- le soglie di rilevanza comunitaria per i settori ordinari così come modificati dalla l. 120/2020;
- i servizi di cui all'allegato IX;
- l'art. 157 c. 2 del d.lgs. 50/2016 inerente agli incarichi di architettura, di ingegneria e degli altri servizi connessi;
- l'art. 36 del d. lgs. 50/2016, in ultimo modificato dal d.l. 77 del 31.05.2021;
- il sistema unico di qualificazione degli esecutori delle opere e dei lavori pubblici SOA opportunamente integrati di un quinto così come previsto all'art. 61, comma 2 del d.P.R. 207/2010.


Articolo 6 - Gestione degli elenchi

1. L'elenco è gestito dalla U.O. individuata per competenza dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Amministrazione comunale (R.O.U.S.).

2. Le attività che ineriscono alla predisposizione degli atti a rilevanza interna/esterna, l'eventuale controllo a campione dei requisiti di ammissione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco, il monitoraggio dell'utilizzo dell'elenco, sono demandate alla U.O. di cui al punto 1.

3. Gli operatori economici iscritti nell'elenco devono tenere costantemente aggiornati i propri dati, le dichiarazioni e le eventuali certificazioni rese ai fini dell'iscrizione, aventi data certa di scadenza (*a titolo esemplificativo: attestazione SOA, certificazione di qualità aziendale, ecc.*).

4. Trascorso un anno esatto dalla data di iscrizione, ovvero dalla data dell'ultimo aggiornamento effettuato sul proprio profilo, all'operatore sarà



richiesto di confermare la volontà di permanere nell'elenco. Al riguardo riceverà - trenta giorni prima della scadenza - tramite la piattaforma, una notifica PEC a titolo di promemoria.

5. In caso di mancata conferma dell'iscrizione, entro il termine di cui al punto 4, l'operatore viene sospeso dall'elenco fino all'effettuazione della stessa.

Articolo 7 - Requisiti e modalità di iscrizione degli o.e. nell'Elenco

1. Ai fini dell'inserimento nell'elenco del Comune di Lucca, gli o.e. interessati devono dichiarare, ai sensi del d.P.R. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti per il settore merceologico/categoria di lavorazione/prestazioni rispetto alla fascia di valore economico di interesse, compilando l'apposito *form* tramite il portale.

2. Ove verificato, il mancato possesso anche solo di uno dei predetti requisiti dichiarati in relazione ai settori merceologici, alle categorie dei lavori, alle prestazioni e alla fascia di valore economico cui l'operatore abbia inteso iscriversi, comporta la cancellazione dell'o.e. da tutte le sezioni dell'elenco.

3. I requisiti e le modalità operative per l'iscrizione all'elenco sono dettagliate, oltre che nell'avviso iniziale, sulla pagina dedicata del sito istituzionale dell'Ente.

4. La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Atto Regolatorio, nei vademecum a corredo dell'avviso e nelle loro eventuali integrazioni e modificazioni. Ciascun operatore economico è tenuto a consultare il portale per prendere visione delle eventuali integrazioni e modificazioni. I soggetti che richiedono l'iscrizione sono consapevoli delle sanzioni penali previste ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false e mendaci.

5. Le domande di iscrizione, unitamente alla documentazione allegata, verranno automaticamente registrate e abilitate dal sistema una volta correttamente compiuti tutti i passaggi richiesti dal portale per il buon fine della registrazione stessa. L'abilitazione dell'o.e. nella/e sezione/i prescelta/e è automatica senza che ciò equivalga ad accettazione da parte della S.A. delle dichiarazioni ivi contenute.

6. L'iscrizione nell'Elenco è gratuita.




Articolo 8 - Cause di sospensione e cancellazione dall'elenco

1. La cancellazione dall'elenco opera nei seguenti casi:
 - 1.2 nei casi di cui al precedente art. 7 c.2;
 - 1.3 qualora i controlli sul candidato aggiudicatario rilevino il venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'elenco, ferme restando la revoca della proposta di aggiudicazione e le eventuali segnalazioni alle Autorità competenti;
2. Qualora, oltre ai casi di cui al precedente art. 6 c.5, a seguito di successive verifiche, risultino irregolarità sanabili (*nei limiti di quelle che in sede di gara danno luogo al soccorso istruttorio*)/mancanze nella domanda di iscrizione o nella documentazione allegata l'o.e. sarà sospeso da inviti alle procedure di affidamento per il tempo concesso ai fini di regolarizzare la propria posizione, fermo restando che, scaduto il termine concesso senza che l'o.e. abbia proceduto in tal senso, lo stesso sarà cancellato dall'elenco.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere per un periodo non inferiore a 3 mesi e non superiore ai 18 mesi ovvero di cancellare dall'elenco e di non ammetterne la re-iscrizione per i 24 mesi successivi l'operatore economico che, a seguito di segnalazioni dalle Autorità competenti, e fermo restando gli effetti di eventuali determinazioni adottate da queste ultime, sia incorso - durante l'esecuzione di un precedente contratto con la Pubblica Amministrazione - in una delle seguenti ipotesi di risoluzione del contratto: a) per cause imputabili all'operatore economico; b) grave inadempimento; c) grave negligenza; d) mala fede; e) grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.


Articolo 9 - Principi di utilizzo dell'elenco

1. La gestione dell'elenco e la selezione degli o.e. avverrà nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità nonché, nel rispetto del principio di rotazione all'interno degli affidamenti rientranti nella medesima fascia di valore economico e della diversa dislocazione territoriale.



Articolo 10 - Criterio di rotazione degli inviti – modalità attuativa

1. L'inclusione degli operatori nell'elenco non è costitutiva né di diritti, né di aspettative, né di interessi qualificati in ordine alla sottoscrizione di futuri contratti con la S.A. del Comune di Lucca.
2. Il Rup individua gli operatori economici da invitare in relazione al settore merceologico/categoria di lavorazioni/prestazione prevalente e all'interno della fascia di valore economico corrispondente alla stessa.
3. L'applicazione del principio di rotazione avviene nel modo seguente:
 - 3.1 In riferimento agli inviti per le procedure negoziate, nell'ipotesi in cui il numero degli operatori iscritti all'elenco in uno stesso settore merceologico/categoria di lavorazioni/prestazioni prevalente e nella stessa fascia di valore economico sia superiore al numero minimo da invitare ad una singola procedura di affidamento, il RUP, effettuerà la selezione degli o.e. da invitare nel rispetto comunque del numero minimo previsto dalla legge, secondo i criteri sottoelencati:
 - 3.1.1 al fine di valorizzare la diversa dislocazione territoriale degli operatori economici da invitare alla procedura, nel gruppo degli operatori deve sempre essere presente una percentuale almeno del 20% di ditte aventi sede operativa fuori del territorio della Provincia di Lucca o, al contrario, aventi sede operativa sul territorio della Provincia di Lucca;
 - 3.1.2 al fine dello scorrimento dell'elenco, nel gruppo degli operatori economici deve essere garantito che almeno il 20% degli inviti siano destinati ad o.e. che non abbiano ricevuto inviti all'interno della fascia di riferimento o, se non esistono, ad operatori economici con il minor numero di inviti, fermo restando che il criterio può essere comunque già soddisfatto nei modi di applicazione del criterio di cui al punto 3.1.1;
4. Resta fermo che, qualora nella fascia di valore economico e nel settore/categoria/prestazione prevalente considerati non siano presenti o.e. sufficienti al minimo previsto dalla vigente normativa, il RUP ha la facoltà di integrare il numero degli operatori fino alla concorrenza del numero minimo prescritto, purché l'operatore individuato proceda immediatamente – prima del formale avvio dell'invito - a richiedere l'iscrizione nell'elenco, non applicandosi in tal caso il criterio di cui al punto 3.1.1. e 3.1.2.
5. Per ogni operatore economico individuato dalla S.A., il numero di inviti ricevuti viene incrementato automaticamente dalla piattaforma



indipendentemente dalla presentazione dell'offerta in sede di gara, ai fini dell'applicazione del criterio di cui al punto 3.1.2.

6. Gli operatori economici risultati invitati ad un precedente affidamento rientrante nel medesimo settore/categoria/prestazione e fascia di valore economico saranno attenzionati ai RUP essendo posizionati in fondo all'elenco degli o.e. da selezionare per la procedura di affidamento di interesse.

7. Gli operatori economici risultati aggiudicatari di un precedente affidamento rientrante nel medesimo settore/categoria/prestazione prevalente e fascia di valore economico saranno "**bloccati**" un turno in riferimento alla fascia e al settore/categoria/prestazione predetto/a, prima di poter rientrare nel novero degli operatori economici nuovamente invitabili.


8. In riferimento agli affidamenti diretti il RUP, individuerà l'operatore economico affidatario, all'interno di un settore/categoria di lavorazioni/prestazione prevalente e fascia di valore economico, senza previa consultazione di altri operatori oppure mediante informale indagine di mercato (richiesta preventivi) con l'unico vincolo del rispetto della rotazione nei confronti dell'affidatario uscente. Gli operatori economici aggiudicatari di un precedente affidamento nel medesimo settore/categoria di lavorazioni/prestazione e fascia di valore economico saranno "**bloccati**" un turno, prima di poter rientrare nel novero degli operatori economici nuovamente invitabili.

9. La deroga al principio di rotazione è ammessa solo ed esclusivamente sulla base di una opzione del RUP, da motivare puntualmente ed esaustivamente in sede di apposita dichiarazione che sarà assunta negli atti del procedimento.

Articolo 11 -Trattamento dei dati raccolti presso gli operatori economici

1. La S.A. utilizzerà i dati raccolti per le finalità puntualmente riferite nel presente Atto Regolatorio.

2. Si rinvia, all'Informativa protezione dati personali prevista dal Regolamento UE 2016/679 reperibile sul sito dell'Ente al link:
<http://www.comune.lucca.it/privacy>



Articolo 12 - Avvertenze

1. Le credenziali - utente e password - necessarie per l'accesso e per la partecipazione alla piattaforma digitale, sono personali. Gli utenti sono tenuti a conservarle con la massima diligenza e a mantenerle segrete. Non potranno comunque cederle a terzi e dovranno utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità.

Articolo 13 - Norme transitorie

1. Gli elenchi istituiti dall'Amministrazione comunale in riferimento alle Cooperative di tipo B) o loro Consorzi ed ai Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria cesseranno la rispettiva validità dalla data di attivazione delle rispettive sezioni.

2. Nel periodo che precede la progressiva attivazione delle diverse sezioni dell'elenco le procedure negoziate e gli affidamenti diretti saranno esperite con le modalità vigenti alla data di entrata in vigore del presente atto di regolazione.

Articolo 14 - Norme di rinvio e pubblicità

1. Il presente Atto di regolazione è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.lucca.it, nella sezione *Amministrazione Trasparente* - aree: Statuto e Regolamenti - Regolamenti e Atti Regolamentari e Bandi di Gara, Contratti e Avvisi.

2. L'avviso relativo all'istituzione dell'elenco verrà pubblicato nella sezione *Amministrazione Trasparente* - area: Bandi di Gara, Contratti e Avvisi.

3. L'operatività delle singole sezioni dell'elenco verrà reso noto sulla *homepage* del sito istituzionale dell'ente www.comune.lucca.it e nella sezione *Amministrazione Trasparente* - area: Bandi di Gara, Contratti e Avvisi.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Atto Regolatorio, si rinvia alle previsioni normative vigenti.